

Pec Direzione

Da: maddalena mazzoleni <maddalena.mazzoleni@ordineavvocatipadova.it>
Inviato: lunedì 3 novembre 2014 11:05
A: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: osservazioni progetto TAV - Tenuta Rovaglia srl
Allegati: SKMBT_C224e14110312000.pdf

Con la presente trasmetto le osservazioni per conto della Tenuta Rovaglia srl, con allegata delega dell'Amministratore Delegato.
Distinti saluti.

Avv. Maddalena Mazzoleni



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2014 - 0035919 del 04/11/2014



AVV. MADDALENA MAZZOLENI
STUDIO BALDO – LABADESSA – MAZZOLENI - SPINNATO
VIA MARSILIO DA PADOVA 22
35121 PADOVA
TEL 049/8761603
FAX 049/8784426

PROGETTO LINEA FERROVIARIA AV/AC TORINO-VENEZIA - TRATTA AV/AC MILANO-VERONA

Codici Procedura (ID VIP) 600; 2849; 2854

Osservazioni per conto di Tenuta Roveglia srl ai sensi degli artt. 182 se seguenti Dlgs 163/2006, nonché ai sensi delle norme di cui alla Parte II del Dlgs 152/06 e smi

Le presenti osservazioni, anche se formalmente destinate ad inserirsi nella sola procedura di VIA speciale attivata da CEPAV DUE/Italferr per la variante di progetto relativa a Montichiari, non possono che coinvolgere l'intero progetto definitivo, così come depositato tanto ai fini della verifica di ottemperanza, quanto ai fini della VIA, a fine settembre 2014.

1. DELLA INATTUALITA' ED INEFFICACIA DELLA PROCEDURA DI VIA DEL 2003: LA NECESSITA' DI UNA NUOVA VIA ALLA LUCE DEI PRINCIPI COMUNITARI IN MATERIA DI VIA, COSI' COME FATTI PROPRI DAL DLGS 152/06

Una prima osservazione di amplissimo respiro e di immediata evidenza riguarda l'estremo ritardo con cui viene, ora, presentato il progetto definitivo: lo iato lasciato aperto tra la valutazione degli effetti ambientali del progetto – datata 2003 – e la non valutazione degli effetti ambientali dello stesso progetto su un territorio che è “cresciuto, invecchiato” di più di 10 anni lascia sconcertati.

Se già la procedura di approvazione e VIA sulle opere strategiche appare al limite della coerenza e del rispetto dei canoni delle norme comunitarie in materia di VIA, la sua applicazione nel caso concreto appare assolutamente irrispettosa dei principi e degli obiettivi cui le norme comunitarie di ispirano.

La valutazione di cui ora si dispone risale al 2003 ed è di palmare evidenza che tutti i fattori oggetto di studio, analisi ed apprezzamento si sono profondamente modificati in questi 10 anni: qualità dell'aria e, quindi, apporto del progetto in termini di emissioni in atmosfera; qualità delle

acque, intensificazione del traffico e, quindi, apporto aggiuntivo del nuovo progetto anche in termini di impatto acustico; creazione di nuovi paesaggi ed intensificazione dell'interesse culturale/turistico legato alla zona interessata dal progetto anche grazie agli interventi di potenziamento di produzioni agricole idonee ad attrarre flussi turistici.

Questi sono solo alcuni degli elementi "al contorno", ma anche altri elementi contribuiscono a comporre e a caratterizzare lo "stato ambientale" di partenza, da confrontare con lo stato ambientale indotto dalla realizzazione del nuovo progetto: è di tutta evidenza che uno studio eseguito su matrici e fattori ambientali esistenti nel 2003 perde ogni significato ed efficacia quando si pretende di farlo aderire a matrici e fattori ambientali datati 2014, fingendo che essi siano rimasti fermi e fissi nel tempo per più di 10 anni.

Non è un caso che le norme sulla VIA ordinaria prevedano la perdita di efficacia del provvedimento di VIA quando siano decorsi 5 anni dalla sua emanazione: l'art. 26 del DLgs 152/06 e smi pone il limite di efficacia di 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento, ammettendo eccezioni solo se, fin dall'inizio, considerando la "*natura del progetto*", viene previsto un tempo diverso o solo in conseguenza di apposito provvedimento di proroga motivato proprio in riferimento alla stabilità del contesto ambientale ed alla perdurante attualità delle valutazioni ambientali prorogate.

La specialità della procedura di approvazione delle opere strategiche non può avere come conseguenza la cristallizzazione a tempo indeterminato dello studio di impatto ambientale effettuato per il progetto preliminare, soprattutto quando la "permanenza" di questo non è legato alla "*natura del progetto*", bensì alle sole "caratteristiche" modalità di reperimento dei finanziamenti per realizzarlo.

E' evidente, quindi, che l'intero progetto definitivo dovrebbe, ora, superare il vaglio di una nuova procedura di VIA, non solo per le varianti significative che esso apporta al preliminare, ma anche per le inevitabili modifiche che il territorio ospitante ha subito in questi ultimi 10 anni e, quindi, per l'assoluta inattualità del SIA del 2003 e degli elementi posti a base dell'istruttoria svolta, a suo tempo, dalla Commissione Speciale e dal CIPE.

2. DELLA NECESSITA' DI UNA NUOVA VIA SUL PROGETTO DEFINITIVO, ALLA LUCE DELLA QUANTITA' E DELLA SIGNIFICATIVITA' DELLE MODIFICHE APPORTATE AL PRELIMINARE IN TERMINI DI IMPATTO AMBIENTALE

L'espletamento di una nuova VIA sul progetto definitivo è sollecitato anche dall'entità delle varianti che il definitivo apporta al preliminare: non si tratta solo della variante di Montichiari – che indubbiamente mai sarebbe potuta "passare" come irrilevante –, ma anche di una serie di modifiche

meno evidenti, ma di sicuro impatto sul territorio, soprattutto riconducibili alle variazioni altimetriche (trasformazione di sottopassi in più o meno imponenti cavalcavia, viadotti, cavalca ferrovie).

A proposito delle varianti al progetto di cui alla relazione di ottemperanza, si sottolinea fin da ora l'assoluta incongruenza tra quanto ivi indicato e le carte che danno conto delle espropriazioni previste: a proposito della variante di Montichiari e dello spostamento richiesto dalla Regione Lombardia dal Posto di Movimento di Pozzolengo al Posto di Movimento di Montichiari, si afferma che la variante *"ha consentito di salvaguardare sia l'area coltivata a vigneto delle aziende vinicole atte alla produzione del vino DOC «Lugana», sia la cascina Roveglia"* (pag. 23, 26 e 123 della relazione di ottemperanza), quando, invece,

- la carta che rappresenta l'ubicazione delle mitigazioni – tavola 21, da Km 117+620 a Km 122+100 (IN0500DE2P5IM00010210), evidenzia aree stoccaggio ed aree tecniche (cantieri) proprio sui campi coltivati a vigneto Lugana DOC della Tenuta Roveglia (area tecnica a est del futuro cavalcaferrovia di attraversamento dell'autostrada; area stoccaggio adiacente all'area tecnica, sempre a est del futuro cavalcaferrovia; altra area di stoccaggio a ovest del futuro cavalcaferrovia, in prossimità alla sede dell'autostrada), nonché il vero e proprio accerchiamento della Tenuta per effetto della viabilità di cantiere;
- il piano particellare di esproprio relativo al Comune di Pozzolengo tav. 2 di 2 (IN0500DE2P6AQ00001631) individua proprio la parte antica e storica della Tenuta Roveglia – cioè la "cascina Roveglia" di cui alla relazione di ottemperanza – quale edificio addirittura da demolire;
- l'elenco delle Ditte da espropriare in Comune di Pozzolengo (IN0500DE2EDAQ00040411) vede in primissima linea la Tenuta Zweifel-Azzone srl, dove non appaiono demolizioni, ma amplissime aree da espropriare, sia a seminativo che a vigneto

La presente osservazione prende spunto dalla posizione della Tenuta Roveglia srl, ma mira in senso ampio ad evidenziare la necessità di un approfondimento degli studi che accompagnano il definitivo, proprio alla luce della contraddittorietà della documentazione presentata e delle modifiche apportate al progetto preliminare.

3. DELLA NECESSITA' DI CHIEDERE UN NUOVO APPROFONDIMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO PER LA MANCATA OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DEL CIPE: DELLA TENUTA ROVEGLIA, TRA VINI DOC E COLTURE DI PREGIO

La necessità di procedere ad una nuova VIA sul progetto definitivo deriva anche dal fatto che la relazione di ottemperanza evidenzia l'insufficiente ottemperanza del progetto definitivo ad alcune prescrizioni dettate nel 2003 dalla Commissione VIA e riprese in allegato alla Delibera CIPE del 2003 di approvazione del preliminare.

La Commissione ha espressamente statuito – ed il CIPE ha espressamente confermato – la necessità, in sede di progettazione definitiva, di *“dettagliare la cantierizzazione: a) specificando la qualità e quantità delle emissioni e degli scarichi e le misure per evitare il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente; b) individuando l'area del cantiere 320 tenendo conto non solo di esigenze tecniche e produttive ma anche di esigenze ambientali di contenimento della viabilità nonché dell'eventuale possibilità di salvaguardare aziende agricole con produzione vinicola DOC”* (prescrizione n. 4), nonché *“svolgere le lavorazioni tutelando le aree agricole circostanti ai cantieri dal deposito delle polveri sulle uve destinate alla produzione di vini DOC e di altre colture pregiate”* (prescrizione b).

Tali prescrizioni della Commissione VIA e del CIPE vanno anche lette in riferimento alla prescrizione della Regione Lombardia, che chiedeva *«l'eliminazione del fascio binario quale posto di manutenzione al fine di salvaguardare un'area agricola di pregio utilizzata a vigneti»* - prescrizione richiesta al fine di *«minimizzare l'occupazione di suolo nel comune di Pozzolengo, in un'area agricola occupata da aziende vinicole atte alla produzione del vino DOC «Lugana».*

Val la pena considerare, a questo proposito, che la produzione del Lugana è limitata ad una porzione di territorio molto circoscritta e molto ben definita (protetta da DOC e DOCG), sulla quale la coltivazione del vitigno “turbiana” (Trebiano del Lugana) affonda le proprie radici addirittura in epoca romana, con tanto di coinvolgimento del poeta Catullo e successive storiche testimonianze della coltivazione e dell'apprezzamento della “turbiana” dalla metà del '500 in poi (Agostino Gallo, Andrea Bacci, Isabella d'Este...): la storia è antica, antichi i vitigni, antichi gli strumenti e le modalità di lavorazione, antichi i resti che con tutta probabilità verrebbero alla luce fin dai primi scavi che dovessero interessare direttamente il terroir.

Da quanto sopra emerge un'incontestabile indicazione e necessità di protezione e salvaguardia delle coltivazioni di pregio, con specifico riferimento ai vigneti DOC Lugana, sia in generale (tutta l'area compresa nel disciplinare per la produzione DOC), che in particolare (il cantiere 320, di proprietà di una singola azienda agricola): il fatto che la Tenuta Rovaglia srl debba partecipare di questa protezione e salvaguardia è altrettanto evidente ed incontestabile, alla luce della lunghissima e ricchissima storia di riconoscimenti e premi di cui il Lugana ivi prodotto può orgogliosamente fregiarsi e dalla sua specifica localizzazione all'interno del cuore del terroir.

Partendo dal lontano 1995, quando il Lugana “Vigne di Catullo” annata 1991 ha conquistato la **Gran Medaglia d’Oro al Vinitaly**, si prosegue con il Lugana “**Superiore Vigne di Catullo**” 2004, **vincitore dell’Oscar alla Douja d’Or di Asti nel 2006** e poi con l’inserimento del Lugana di Roveglia nel 2008 tra i 100 migliori vini del mondo nella prestigiosissima guida tedesca **Weinwirtschaft**.

La storia di riconoscimenti e premi è lunga e parte da lontano:

- nella Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso, il “**Lugana**” riceve **1 bicchiere** nel 1993, 1997, 1999, 2001, 2004 e 2005, **2 bicchieri** nel 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012; il “**Vigne di Catullo**” riceve **1 bicchiere** nel 1993, 2002, 2004, 2005, 2006 e 2012, **2 bicchieri** nel 1997, 1999, 2001, 2007, 2009 e 2011, **2,5 bicchieri** nel 2008 e nel 2010; il “**Filo d’Arianna**” riceve **1 bicchiere** nel 1999 e 2005, **2 bicchieri** nel 2001, 2002, 2006, 2007, 2008 e 2010, **2,5 bicchieri** nel 2009 e nel 2011; lo “**Spumante**” riceve **1 bicchiere** nel 2010, **2 bicchieri** nel 2009 e 2011; il “**Ca d’Oro**” ottiene **2 bicchieri** nel 2010; l’**IGT Ocros** riceve **1 bicchiere** nel 2011
- per la Duemilavini dell’Associazione Italiana Sommelier, il “**Lugana**” ottiene **3 grappoli** nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2012, **4 grappoli** nel 2013 e 2014; il “**Vigne di Catullo**” ottiene **3 grappoli** nel 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009, **4 grappoli** nel 2006, 2010, 2012 e 2013; il “**Filo d’Arianna**” ottiene **3 grappoli** nel 2002 e 2006, **4 grappoli** nel 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014; lo “**Spumante**” ottiene **3 grappoli** nel 2010 e **2 grappoli** nel 2012; il “**Ca’ d’Oro**” ottiene **3 grappoli** nel 2002, 2006, 2007 e 2008, **4 grappoli** nel 2005, 2009, 2010, 2012 e 2013
- per il Seminario Vini di Veronelli, il “**Vigne di Catullo**” ottiene **2 stelle** nel 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013 e 2014; il “**Filo d’Arianna**” ottiene **2 stelle** nel 2007, nel 2008, nel 2010, nel 2012, nel 2013, nel 2014, **1 stella** nel 2005 e 2006; il “**Lugana**” ottiene **1 stella** nel 2007, 2010, 2012 e 2014, **2 stelle** nel 2008 e 2013; il “**Ca’ d’Oro**” ottiene **2 stelle** nel 2007, 2008, 2010, 2012 e 2013, **1 stella** nel 2006 e 2014
- nel 2006 il “**Lugana**” ottiene il **Bronze** ed il “**Vigne di Catullo**” il **Silver Best** in ci nella International Wine & Spirit Competition di Londra; nel 2009 avviene il contrario, il “**Vigne di Catullo**” ottiene il **Bronze** ed il “**Lugana**” ottiene il **Silver Best in ci**
- l’**Oscar Douja d’Or** si ripete nel 2008 per il Lugana “**Filo d’Arianna**” e nel 2010 per il Lugana “**Ca’ d’Oro**”, mentre il “**Lugana**” è premiato nel 2007, nel 2008 (insieme al “**Ca’**

d'Oro" e al "Vigne di Catullo"), nel 2010, nel 2011 (insieme al "Ca' d'Oro" e al "Vigne di Catullo") e nel 2014; nel 2013 sono premiati sempre al Douja d'Or il "Filo d'Arianna" e il "Ca' d'Oro"

- per i Vini Buoni d'Italia del Touring Club Italiano (autoctono), il "Lugana" ottiene **4 stelle (corona)** nel 2008, **3 stelle** nel 2006, **2 stelle** nel 2007, 2009 e 2010; il "Vigne di Catullo" ottiene **3 stelle** nel 2006, 2007, 2008 e 2009, **4 stelle** nel 2010; il "Filo d'Arianna" ottiene **4 stelle** nel 2009, **3 stelle** nel 2006 e 2010, **2 stelle** nel 2007; lo "Spumante" ottiene **4 stelle (golden star)** nel 2010
- per il Vinipius dell' AIS Lombardia, il "Lugana" ottiene **3 rose camune** nel 2008, nel 2010, nel 2011 e nel 2013, **2 rose camune** nel 2007 e 2009, **4 rose camune** nel 2014; il "Vigne di Catullo" ottiene **2 rose camune** nel 2008 e 2010, **3 rose camune** nel 2007, 2009 e 2011; il "Filo d'Arianna" ottiene **2 rose camune** nel 2008, **3 rose camune** nel 2014, **4 rose camune** nel 2011 e 2013; il "Ca' d'Oro" ottiene **2 rose camune** nel 2009, **3 rose camune** nel 2008, 2010 e 2013, **4 rose camune** nel 2014
- la guida Vini d'Italia dell'Espresso riconosce **3 bottiglie** al "Lugana" nel 2011 ed al "Filo d'Arianna" nel 2014; **2 bottiglie** al "Vigne di Catullo" ed al "Filo d'Arianna" nel 2011
- la Slow Wine dello Slow Food cita il "Lugana", il "Vigne di Catullo", lo "Spumante" e il "Ca' d'Oro" nell'edizione del 2012; il "Vigne di Catullo", il "Filo d'Arianna" e il "Ca' d'Oro" nel 2013

E' fuori di dubbio, pertanto, che la mancata protezione e salvaguardia dei terreni a vigneto della Tenuta Rovaglia srl comporta la violazione della prescrizione n. 4 ed a) del parere della Commissione VIA e della delibera CIPE del 2003 di approvazione del progetto preliminare, trattandosi di terreni vocati alla coltivazione delle uve da cui deriva un vino Lugana DOC di immenso prestigio a livello nazionale ed internazionale.


4. DELLA NECESSITA' DI UNA NUOVA VIA SUL PROGETTO DEFINITIVO ALLA LUCE DELL'EMERSIONE DI UN'ALTERNATIVA DI PROGETTO, MAI CONSIDERATA IN SEDE DI PROGETTO PRELIMINARE E DIVENTATA ATTUALE NEL CORSO DELL'ULTIMO DECENNIO

La rinnovazione della VIA sul progetto definitivo è sollecitata, infine, dai recenti lavori di potenziamento della linea ferroviaria storica per aumentare la velocità di percorrenza nella tratta:

tale politica di rafforzamento e velocizzazione del tracciato storico suggerisce a gran voce l'affiancamento della TAV al percorso della linea storica, rendendo tale alternativa decisamente competitiva rispetto al tracciato del progetto preliminare.

A distanza di più di 10 anni, alla luce delle trasformazioni del territorio e degli interventi già realizzati e in atto sulla linea storica, potrebbe risultare molto più conveniente – oltre che ambientalmente più sostenibile – risparmiare suolo e risorse economiche necessarie per acquisirlo affiancando la TAV al tracciato storico: appare, quindi, necessario ed opportuno soppesare, con una nuova VIA, i vantaggi e gli svantaggi ambientali del tracciato del preliminare rispetto all'alternativa dell'affiancamento alla linea storica, considerando che tale ultima ipotesi non è stata (né, peraltro, alcuna altra) minimamente valutata nel 2003.

Avv. Maddalena Mazzoleni



Padova, 03 novembre 2014

DELEGA


Il sottoscritto Paolo Fabiani, in qualità di Amministratore Delegato della Tenuta Roveglia srl, delega l'Avv. Maddalena Mazzoleni del Foro di Padova a formulare e depositare, per conto della Tenuta Roveglia srl, le osservazioni nell'ambito della procedura di VIA avente ad oggetto il progetto di Linea Ferroviaria AV/AC Torino-Venezia, tratta AV/AC Milano-Verona, codici procedura (ID_VIP) 600, 2849, 2854.

Chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione al riguardo venga trasmessa al domicilio dell'Avv Maddalena Mazzoleni, Via Marsilio da Padova 22, 35121 Padova, PEC maddalena.mazzoleni@ordineavvocatipadova.it.

In fede



E' autentica



Padova 30/10/2014